GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — SABATO 13 LUGLIO — NUM. 166

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6184** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero del Tesoro nella somma di L. 1,192,372.49, giusta l'annessa tabella *A*, delle quali:

L. 1,089,039.60 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 103,332.89 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Art. 2.

È data facoltà al Governo di autorizzare in relazione all'art. 3 della legge 27 aprile 1885, N. 3048, la emissione di tante Obbligazioni ferroviarie 3 per cento, quante occorrono per ricavare le somme di L. 128,041.61 in conto della competenza 1887-88, e di L. 162,627.86 in conto residui 1886-87 e retro, risultate necessarie per l'esecuzione della maggiore spesa per costruzioni ferroviarie, accertata a carico dello Stato col rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1887-88.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TABELLA A.

Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1887-88.

CAPITOLI		Eccedenze di impegni			
		sulla competenza 1887-88		sui residui 1886-87 e retro	
Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
14 *ter*	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali. Interessi.	30 »	»	»	»
16	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato	»	463 64	»	238 53
24 *bis*	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articoli 73 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica e 69 per quella della rete Sicula)	572,000 »	»	78,653 95	»
24 *ter*	Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 29 del contratto per la rete Adriatica approvata con la legge 27 aprile 1885, n. 3048)	70,000 »	»	»	»
24 *quinq.*	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea del 2 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato della rete Mediterranea)	49,642 33	»	»	»
31	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento	33,000 »	»	5,300 »	»
33	Spese d'ufficio — Ministero	»	6,410 74	»	»
36	Personale dell'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	»	1,284 »	»	»
105	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica	48,719 43	»	»	»
108	Pensioni del Ministero della guerra	55,283 36	»	»	»
109	Pensioni del Ministero della marina	49,029 61	»	»	»
110	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio	3,119 09	»	»	»
115 *bis*	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871)	»	160,000 »	»	»
140	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Ammortamento.	»	39,457 40	»	»
147	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ed enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati	»	»	1,800 40	»
158	Residui passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi	»	»	»	17,578 54
		881,423 82	207,615 78	85,754 35	17,578 54
		1,089,039 60		103,332 89	
		1,192,372 49			

Visto: *Il Ministro del Tesoro*

GIOLITTI.

Il Numero **6185** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle Finanze nella somma di L. 429,497.44, giusta l'annessa tabella, delle quali:

L. 399,771.91 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 29,725.53 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Tabella delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze.

CAPITOLI		Eccedenze d'impegni	
Numero	Denominazione	sulla competenza 1887-88	sui residui 1886-87 e retro
4	Spese d'ufficio - Intendenze di finanza	13,716 11	»
12	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	70,000 »	»
70	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, N. 198, e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892	316,055 80	»
95	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compens ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine) . . .	»	29,725 53
		399,771 91	29,725 53
		429,497 44	

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GIOLITTI.

Il Numero **6187** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli Affari Esteri nella somma di L. 135,913.13, giusta l'annessa tabella *A*, delle quali:

L. 114,040.57 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 21,872.56 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 7 luglio 1889.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA A.

Eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli affari esteri.

CAPITOLI		Eccedenze d'impegni	
Numero	Denominazione	sulla competenza 1887-88	sui residui 1886-87 e retro
2	Ministero — Spese d'ufficio.	25,662 17	»
8	Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza	5,681 76	»
7	Casuali	144 92	»
9	Stipendi ed assegni al personale dei Consolati .	»	17,036 03
11	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri	10 95	»
12	Missioni politiche e commerciali	»	2,700 »
13	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero	22,175 48	»
14	Spese rimborsabili degli uffici all'estero	60,000 »	2,136 50
21	Spese per la continuazione delle costruzioni in corso ad Assab	365 29	»
		114,040 57	21,872 56
		135,913 13	

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GIOLITTI.

Il Numero 6168 (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica nella somma di L. 94,453.38, giusta l'annessa tabella *A*, delle quali;

L. 90,246.77 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 4,206.61 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA **A.**

Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1887-88.

CAPITOLI		Eccedenze d'impegni	
Numero	Denominazione	sulla competenza 1887-88	sui residui 1886-87 e retro
4	Ministero - Spese d'ufficio	29,318 81	»
6	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre per l'insegnamento nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nautici e nelle scuole normali, e per concorsi nel personale dirigente amministrativo	25,500 »	»
7	Aiuto alla pubblicazione di opere utili	»	1,194 21
8	Indennità di trasferimento agli impiegati dipendenti dal Ministero	28,200 »	»
16	Casuali	2,227 96	»
20	Regie università ed altri istituti universitari - Dotazioni per gli stabilimenti scientifici, pigione, manutenzione e adattamento di locali; illuminazione e combustibili; assegni e sovvenzioni per spese di ricerche sperimentali e di materiale scientifico; spese d'ufficio e di cancelleria	»	1,795 14
58	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (legge 23 dicembre 1875, N. 2875) .	5,000 »	»
61	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . .	»	9 18
157	Università di Napoli - Trasferimento delle cliniche e della Facoltà medica	»	300 »
187	Università di Pisa - Lavori d'ampliamento dei locali dell'università .	»	250 87
224	Biblioteca Alessandrina di Roma - Lavori di adattamento e costruzione di scaffali e tavole	»	599 88
227	Istituto di Belle Arti in Roma - Acquisto di materiale e lavori di restauro	»	57 33
		90,246 77	4,206 61
		94,453 38	

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GIOLITTI.

Il Numero **6189** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'Interno nella somma di L. 854,063.50, giusta l'annessa tabella, delle quali:

L. 402,708.50 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 451,355 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Tabella delle eccedenze di impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Eccedenze di impegni sulla competenza 1887-88 per spese obbligatorie e d'ordine	sulla competenza 1887-88 per altre spese	sui residui 1886-87 e retro
2	Ministero — Spese d'ufficio	»	10,000 »	»
8	Indennità di traslocamento agli impiegati	»	35,000 »	67,000 »
9	Ispezioni e missioni amministrative	»	55,000 »	20,000 »
11	Dispacci telegrafici governativi	60,000 »	»	»
13	Spese casuali	»	8,000 »	»
17	Archivi di Stato — Manutenzione dei locali e del mobilio	»	8,000 »	»
22	Amministrazione provinciale — Gratificazioni e spese di estatatura	»	»	4,000 »
33 bis	Lazzaretti marittimi — Personale	»	2,000 »	»
38	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti	»	110,000 »	»
42	Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre spese per agenti e allievi-guardie di sicurezza pubblica	»	12,100 »	5,900 »
46	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica, spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	»	56,555 »	»
54	Carceri — Fitto di locali	»	»	354,455 »
66 ter	Adattamento e riparazione di locali; acquisto e trasporto di mobili ed altre diverse per l'impianto dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri e per la sistemazione degli uffici, in seguito al nuovo ordinamento del Ministero dell'interno	»	46,053 50	»
		60,000 »	342,708 50	451,355 »
		402,708 50		
		854,063 50		

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GIOLITTI.

Il Numero **6190** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei Lavori Pubblici nella somma di L. 297,239.40, giusta l'annessa tabella *A*, delle quali:

L. 117,509.45 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 179,729.95 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA A.

Eccedenze di impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici.

CAPITOLI		Eccedenze d'impegni		
		sulla competenza 1887-88		sui residui 1886-87 e retro
Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	
10	Genio civile — Spese per indennità e diverse . .	»	»	46,459 31
43	Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali. .	78,431 55	»	»
43 bis	Credito della Società *Eastern Telegraph* per telegrammi internazionali riguardanti gli uffici del mar Rosso	12,226 65	»	»
55	Personale dei corrieri, messaggeri, portalettere e servienti. .	»	»	1,873 06
62	Indennità per missioni, traslocazioni e visite di ispezione per servizio di notte e di stazione	»	22,896 65	7,924 80
63	Poste — Spese d'ufficio .	»	»	75,390 44
64	Spese di mantenimento dei locali delle direzioni e degli uffizi postali.	»	»	6,011 04
122 quater	Spese di manutenzione straordinaria delle linee venete riscattate dallo Stato con la legge 25 giugno 1882, n. 871	»	3,954 60	»
146	Porto di Civitavecchia — Quota a carico dello Stato pel concorso nella spesa di conduttura delle acque potabili nel detto porto eseguita dal municipio.	»	»	7,721 30
158	Porto di Venezia — Costruzione d'una scogliera lungo la sponda nord del canale fronteggiante l'abitato di Chioggia in prolungamento della diga detta delle Saline	»	»	2,450 »
189	Sistemazione dei segnali lungo il litorale della provincia di Cagliari.	»	»	1,900 »
200	Nuovi fari lungo le coste del Regno . .	»	»	30,000 »
		90,658 20	26,851 25	179,729 95
		117,509 45		
		297,239 40		

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GIOLITTI.

Il Numero **6191** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della Guerra nella somma di L. 6,158,537.59, giusta l'annessa tabella, delle quali:

L. 5,826,428.59 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 332,109 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Tabella delle eccedenze di impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra.

CAPITOLI		Eccedenze d'impegni		
		sulla competenza 1887-88	sui residui 1886-87 e retro	
Numero	Denominazione		per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
10	Carabinieri reali . .	230,000 »	»	»
11	Corpo veterani ed invalidi . .	29,000 »	»	»
14	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sotto-ufficiali . .	120,000 »	»	»
15	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario .	»	109 »	»
22	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione.	»	»	330,000 »
23	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto.	850,187 41	»	»
32	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua .	49,228 46	»	»
37 *bis*	Spesa per i distaccamenti d'Africa .	650,000 »	»	»
37 *ter*	Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati e caposoldo ai sott'ufficiali dei carabinieri reali	588,012 72	»	»
40	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti buffetterie e trasporto dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti. (Spesa ripartita)	»	»	1,000 »
43 *ter*	Spese per rinforzi militari sulle coste del Mar Rosso . .	3,310,000 »	»	»
51	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria, costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze. . . .	»	»	1,000 »
		5,826,428 59	109 »	332,000 »
			6,158,537 59	

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GIOLITTI.

Il Numero **6192** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio, e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi nel l'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della Marina nella somma di L. 274,058.79, giusta l'annessa tabella, delle quali:

L. 154,000 sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88;

L. 120,058.79 sui residui degli esercizi finanziari 1886-87 e precedenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Tabella delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina.

CAPITOLI		Eccedenze di impegni			
		sulla competenza 1887-88		sui residui 1886-87 e retro	
Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
4	Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.	4,000 »	»	»	»
32	Spese di giustizia.	»	»	58 79	»
37	Conservazione dei fabbricati militari marittimi	»	»	»	120,000 »
38 bis	Spese di marina relative alla colonia di Massaua.	»	150,000 »	»	»
		4,000 »	150,000 »	58 79	120,000 »
		154,000 »		120,058 79	
		271,058 79			

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GIOLITTI.

Il Numero **6195** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali furono autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1887-88.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Tabella dei decreti Reali autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1887-88.

Data e numero dei decreti Reali	Ministero	Capitoli ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somme prelevate
		Numero	Denominazione	
19 febbraio 1888 n. 5210	Grazia e giustizia	5	Indennità di tramutamento . .	20,000 »
Id. n. 5211	Finanze	118 bis	Costruzione di una caserma alle Saline di Cervia (Ravenna) ad uso delle guardie di finanza	2,258 64
29 marzo 1888 n. 5321	Esteri	26	Acquisto di botteghe attigue alla casa della Regia legazione italiana in Tangeri	12,000 »
Id. n. 5322	Tesoro	67	Casuali .	12,000 »
Id. n. 5323	Agricoltura, industria e commercio	70 bis	Inchiesta agraria . .	3,895 45
Id. n. 5324	Istruzione pubblica	5	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	12,000 »
1° aprile 1888 n. 5325	Esteri	11	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri.	200,000 »
Id. n. 5326	Interno	1	Ministero - Personale	46,000 »
	Id.	6	Funzioni pubbliche e feste governative.	30,000 »
	Id.	9	Ispezioni e missioni amministrative .	35,000 »
	Id.	13	Spese casuali . .	30,000 »
	Id.	22	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura . .	2,000 »
	Id.	43	Sicurezza pubblica - Fitto di locali .	10,000 »
8 aprile 1888 n. 5327	Id.	21	Indennità agli incaricati del servizio di leva.	52,255 »

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GIOLITTI.

Il Numero 6196 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti indicati nell'annessa tabella, coi quali furono autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 102 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Tabella dei Regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89.

Data e numero dei Regi decreti	Ministero	Capitoli ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somme prelevate
		Numero	Denominazione	
21 aprile 1889 n. 6011	Tesoro	38	Personale - Ministero . .	28,000 »
25 aprile 1889 n. 6055	Grazia e giustizia	6	Indennità di supplenza e di missione .	25,000 »
14 aprile 1889 n. 6038	Interno	2	Ministero - Spese d'ufficio . .	10,000 »
Id.	Id.	6	Funzioni pubbliche e feste governative .	6,200 »
Id.	Id.	13	Spese casuali . . .	17,000 »
Id.	Id.	64	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici . .	5,000 »
25 aprile 1889 n. 6056	Agricoltura, industria e commercio	42	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese di ufficio, d'estatatura e di giro . .	7,000 »
				98,200 »

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GIOLITTI.

Il Numero 6212 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono ridotte alla misura di una lira e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.

Art. 2.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato, di che all'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, N. 5515 (Serie 3ª), è ridotta alla misura di L. 0,20 per ogni ettolitro e per grado.

Art. 3.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti a sopratassa, nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	PRODOTTI soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa	UNITÀ DI MISURA sulle quali è commisurata la sopratassa
		L. C.	
5	Etere e cloroformio	3 —	Per ogni chilogrammo di etere e cloroformio, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito. .	0 63	Per ogni chilogrammo, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche	96 —	Per ogni quintale, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito	80 —	Per ogni quintale di peso netto legale.

Art. 4.

L'esercizio delle fabbriche di spirito, quando non si tratti delle distillerie agrarie considerate dai due primi capoversi del seguente art. 6, è soggetto alla vigilanza permanente della finanza.

La quantità del prodotto sul quale grava la tassa di fabbricazione è determinata da un misuratore meccanico, da applicarsi alla prima distillazione.

Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.

Art. 5.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione, è determinato nella misura:

a) di 10 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*);

b) di 25 per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del vino, dal miele e dalle altre materie non comprese nella lettera *a*);

c) di 35 per cento per la distillazione del vino.

Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovrà esser fatta in apparecchi e in tempi diversi, e lo spirito dovrà esser conservato in locali distinti, secondo che sarà stabilito per regolamento.

Art. 6.

Sono considerate agrarie, agli effetti di questa legge, le distillerie esistenti nei fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, nelle quali lo spirito deriva dalla distillazione delle vinaccie, delle frutta e del vino esclusivamente prodotti nei fondi medesimi.

Le distillerie agrarie pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, determinata secondo le discipline stabilite dall'art. 14 del citato testo unico di legge del 12 ottobre 1883 e nel Regio decreto 7 settembre 1887, N. 4920, emanato conformemente agli articoli 9 e 10 della legge 10 luglio 1887, N. 4665.

L'Amministrazione è però autorizzata ad applicare l'accertamento della tassa di fabbricazione, giusta l'art. 4, anche alle distillerie agrarie, allorquando la produzione dello spirito durante l'anno ecceda i venti ettolitri di alcool anidro. In tal caso l'abbuono di fabbricazione sarà applicato secondo la misura indicata nel seguente art. 7.

Art. 7.

Se i proprietari o coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materie indicate alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo articolo è portata al 30 per cento per la distillazione delle frutta, delle vinaccie e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.

Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro di che al secondo comma dell'art. 4.

Art. 8.

Nei casi di esportazione è restituita la tassa pagata all'interno sugli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati in botti o in bottiglie, nella misura di 90 per cento.

Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda, sarà restituita l'intiera tassa per lo spirito aggiunto, quante volte la miscela dello spirito venga praticata sotto la sorveglianza dell'Ammistrazione, nelle forme e con le cautele stabilite dal regolamento.

A partire dal 1° ottobre 1889, il rimborso o l'abbuono della tassa per lo spirito aggiunto ai vini sarà subordinato all'impiego di alcool etilico puro o di spirito di vino ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento. A questa condizione saranno parimenti subordinate le miscele con spiriti esteri.

Il modo d'accertamento delle qualità e la determinazione del grado di forza dello spirito da impiegare nelle miscele saranno indicati nel regolamento.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 23 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, del 12 ottobre 1883, N. 1640 (Serie 3ª), e quelle dell'art. 12 della legge 2 aprile 1886, N. 3754 (Serie 3ª).

Art. 9.

Rimane in vigore la disposizione dell'art. 25 del testo unico citato riguardante l'esenzione intera della tassa per l'alcool adoperato nella fabbricazione dell'enocianina. Sono abrogate le disposizioni in vigore riguardanti la restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima nelle industrie.

Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa, considerato all'art. 17 della legge 14 luglio 1887, N. 4703, è stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi.

Art. 10.

È accordata la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento e sull'alcool etilico puro impiegati nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la forza alcoolica naturale dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici.

Tale riduzione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per decreto Reale;

b) che lo spirito aggiunto alle miscele non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;

c) che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di consorzi, di produttori e commercianti, di municipi o altri corpi locali.

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 10 della legge del 2 aprile 1886, N. 3754, riguardanti il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali, con dispensa dall'obbligo della cauzione per il pagamento della tassa, e quelle dello art. 14 della legge del 14 luglio 1887, N. 4703, sull'istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato all'esportazione, vanno applicate a tutte le fabbriche di spirito, escluse le distillerie agrarie presso le quali non è applicato il misuratore.

Art. 12.

Eccezionalmente e previo l'adempimento delle prescrizioni che saranno stabilite nel regolamento, l'alcool prodotto nelle fabbriche indicate nel precedente articolo potrà essere custodito anche in magazzino non annesso alle fabbriche.

Questo magazzino sarà considerato come locale di fabbrica e sarà soggetto alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati. Rispetto al pagamento della tassa sull'alcool depositato nel detto magazzino saranno applicate le disposizioni dell'art. 10 della legge 2 aprile 1886, N. 3754.

Con le norme che saranno stabilite nel regolamento, il beneficio del deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali è esteso anche ai commercianti all'ingrosso.

Nei due casi considerati dal presente articolo le spese per la vigilanza saranno a carico degli interessati.

Art. 13.

Le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1888, N. 5515, riguardanti il passaggio degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione, agli effetti della tassa di vendita, sono applicabili anche agli effetti della tassa di fabbricazione.

Art. 14.

È concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in speciali magazzini, assimilati ai depositi doganali privati, o in depositi fiduciari, lo spirito delle fabbriche le quali distillano vino.

Il passaggio dello spirito di vino puro dai depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori, uso cognac, è vincolato a bolletta di cauzione.

I liquori, uso cognac, non fatti esclusivamente di spirito di vino non saranno ammessi ai depositi e non godranno gli abbuoni di che al presente articolo.

Sulla quantità totale di spirito introdotto nei magazzini per la fabbricazione dei liquori, uso cognac, sarà accordato l'abbuono del sette per cento l'anno, a titolo di calo, di affluazione e di giacenza.

Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

Art. 15.

Restano soppressi gli articoli 12 e 13 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1883, N. 1640.

Art. 16.

L'art. 7 della citata legge 12 luglio 1888, allegato *C*, va sostituito con l'articolo seguente:

Quando gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate dallo art. 4, dalle distillerie agrarie soggette all'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative, di che all'art. 7 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione, saranno accompagnati da bolletta di pagamento rilasciata dall'ufficio finanziario.

Le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dell'art. 6 della citata legge 12 luglio 1888, allegato *C*.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento.

Art. 17.

La distillazione clandestina degli spiriti è punita con la confisca degli apparecchi, delle materie prime e del prodotto, senza pregiudizio delle pene pecuniarie ed afflittive stabilite dalla legge doganale, in relazione all'art. 22 della legge 12 luglio 1888, N. 5515, allegato *C*.

Art. 18.

L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito e in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando, ed è punita con multa dal doppio al quadruplo della tassa corrispondente alla resa in alcool dell'intera quantità delle materie medesime.

Art. 19.

Insino a che non sia resa possibile l'applicazione dell'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, ai termini dell'art. 4 della presente legge, alle fabbriche che distillano le vinacce e il vino, varranno anche per le distillerie non agrarie le disposizioni contenute nel primo capoverso dell'art. 6.

Art. 20.

Per lo spirito gravato della tassa di fabbricazione esistente, alla data dell'attuazione della presente legge, nei depositi delle fabbriche assimilati ai depositi doganali, la tassa sarà dovuta nella misura indicata dall'art. 1.

Per lo spirito, rispetto al quale, il pagamento della tassa è guarentito mediante cauzione, la liquidazione dei pagamenti non ancora eseguiti sarà riformata in ragione della tassa di che all'art. 1, purchè esista in deposito la corrispondente quantità di prodotto.

In nessun caso, per effetto della presente legge, saranno restituite la tassa di fabbricazione e quella di vendita già pagate.

Art. 21.

La soppressione di che all'art. 15 avrà effetto dal 1° giugno 1889.

Le giacenze di cereali o melazzi accertate nel detto giorno saranno esenti dai diritti vigenti di importazione.

Le disposizioni dell'art. 9 entreranno in vigore nel giorno della pubblicazione della presente legge.

È convertito in legge il Regio decreto del 5 maggio 1889, N. 6052 (Serie 3ª), che sopprime, a partire dalla data della sua pubblicazione, la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici (Alleg. A).

Art. 22.

Le materie prime impiegate nella produzione dell'alcool non sono soggette a dazio di consumo.

Art. 23.

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come materie alimentari.

Art. 24.

Per il primo anno dall'applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'art. 5 lettera *C*, per la distillazione del vino sarà di 40 per cento.

I fabbricanti che, anteriormente al 1° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Però lo spirito di vino così ottenuto dovrà essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potrà essere estratto da questi nè venir posto in commercio nello Stato od esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.

Art. 25.

Le disposizioni contenute nei decreti del ministro delle finanze e inserte nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, con la data 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889, riguardanti la determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito, rimarranno in vigore insino a che perdurino le cause dalle quali furono determinate.

La revoca dei decreti medesimi sarà stabilita per decreto Reale, sopra deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto Reale sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 26.

La presente legge entrerà in vigore col primo giorno di settembre 1889. Dallo stesso giorno, la restituzione o l'abbuono dei diritti per i casi di esportazione, considerati dall'art. 8, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli articoli 1 e 2 di questa legge.

Art. 27.

Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, ha la facoltà di coordinare e di pubblicare il testo unico delle leggi sugli spiriti, con le modificazioni stabilite dalla presente legge.

Art. 28.

In ordine alle disposizioni dell'art. 1 della legge 12 luglio 1888, N. 5515 (Serie 3), allegato *C*, e a quelle della presente legge che hanno carattere di provvedimento igienico, entro sei mesi dall'attuazione di questa legge, sarà pubblicato uno speciale regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il Consiglio di Stato.

Art. 29.

Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, rivedrà e riordinerà le disposizioni regolamentari vigenti sui tributi degli spiriti, conformemente alle disposizioni della presente legge e del testo unico che essa richiama.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Allegato **A**.

R. decreto 5 maggio 1889, N. 6052 (Serie 3a), che abolisce lo sgravio della tassa sullo spirito a favore dell'industria delle vernici.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1888, N. 5470 (Serie 3a), così concepito:

Qualora per maggior garanzia contro gli abusi nell'impiego dello spirito, ad uso industriale, per le vernici, fosse reputato necessario, l'Amministrazione finanziaria ai sistemi di sorveglianza stabiliti col detto Regio decreto potrà in ogni tempo aggiungere il mezzo dell'adulterazione dello spirito con quei metodi che essa riconoscerà più adatti.

Dopo un anno di esperimento, qualora non risultino efficaci i provvedimenti adottati, il Governo del Re potrà far cessare lo sgravio della tassa mediante Regio decreto da convertirsi in legge.

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrato come la concessione a favore dei fabbricanti di vernici a base di spirito torni di grave pregiudizio al pubblico erario, e che manchi all'Amministrazione il modo di convenientemente tutelarsi contro le frodi perchè la sofisticazione dello spirito non è mezzo efficace;

Ritenuto che l'indugio nell'abolizione dello sgravio di tassa sarebbe causa di maggiori danni per l'erario, per gli approvvigionamenti di spirito che verrebbero fatti da fabbricanti di vernici prima dell'attuazione dei provvedimenti relativi al riordinamento della tassa sugli spiriti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppressa, a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto, la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Visto: d'Ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: F. Seismit-Doda.

Il Numero 6213 (Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 7 settembre 1887, N. 4920 (Serie 3a), per l'applicazione della tassa sugli spiriti prodotti nelle fabbriche di seconda categoria (allegato *A*).

Art. 2.

A partire dal primo settembre 1889, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del predetto Regio decreto 7 settembre 1887, N. 4920 (Serie 3a), convalidato con la presente legge, saranno sostituiti con gli articoli seguenti:

Art. V. — Quando il fabbricante rifiuti la determinazione della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dall'Amministrazione, deve nei venti giorni dalla notificazione presentare ricorso di perizia al prefetto della

provincia per mezzo dell'agenzia delle imposte, ritirandone ricevuta.

Il fabbricante dovrà inoltre dare garanzia all'agente per il pagamento delle spese di perizia.

Art. VI. — Il ricorso non è ammesso se il fabbricante:

a) Non abbia dichiarato la tassa che è disposto di accettare;

b) Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;

c) Non abbia dato la chiesta garanzia per le spese di perizia.

Se il ricorso è inammissibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.

Art. VII. — Se il ricorso è ammissibile, il prefetto promuove il giudizio peritale.

A tale scopo è istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato di periti composto di tre membri ivi residenti e scelti da una Commissione costituita del prefetto, dell'intendente di finanza e del presidente del Tribunale, la quale si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno ad iniziativa del prefetto, che ne ha la presidenza.

Possono essere eletti membri del Comitato gli ingegneri, i laureati in scienze fisiche e i licenziati in agronomia dalle scuole superiori del Regno.

Il Comitato elegge il suo presidente, e dura in ufficio finchè non sia costituito quello per l'anno successivo.

Art. VIII. — Il Comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Il Comitato, nel determinare la produttività giornaliera, deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla finanza, e prendere esclusivamente per base i fattori diretti dai quali essa dipende, escludendo i cali, le dispersioni e le altre passività di fabbricazione dello spirito, pei quali la legge accorda speciali abbuoni. Sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i criterii sui quali si fonda.

Art. IX. — Il Comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Oltrepassato tale termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, il prefetto può pronunziare il decadimento del Comitato stesso dal suo ufficio e passare alla nomina di altro Comitato.

La decisione motivata del Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.

Art. X. — Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato quindici giorni dalla notificazione della decisione medesima alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta.

Il prefetto, ricevuto il ricorso nel termine stabilito, promuove il giudizio revisionale.

Art. XI. — Per la risoluzione dei ricorsi, contro i giudizi dei Comitati è stabilita una Commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.

Essa sarà composta di cinque membri delegati: due dal Ministero delle finanze, due dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed uno del Consiglio dell'agricoltura, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica.

Art. XII. — La Commissione centrale è nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre, e terrà le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa nominerà il proprio presidente.

A parità di voti nelle deliberazinoi della Commissione prevale quello del presidente.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta Commissione durano in carica finchè non sia costituita quella per l'anno successivo.

Art. XIII. — I ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali sono trasmessi alla Commissione centrale dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze.

Ogni ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato e sulla produttività della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. XIV. — La Commissione prenderà le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal ricevimento dei ricorsi e ne darà comunicazione alle parti per mezzo dei prefetti.

Art. 15. — La tassa diventa definitiva;

a) Quando sia scorso il termine stabilito senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto per promuovere il giudizio peritale;

b) Quando le parti non abbiano ricorso in appello entro quindici giorni dalla notificazione del primo giudicato;

c) Quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello;

d) In caso di inammissibilità dei ricorsi pronunziata dal prefetto.

Art. XVI. — Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Allegato A.

R. decreto 7 settembre 1887, N. 4920 (Serie 3ª), per l'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti nelle fabbriche di 2ª categoria.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 ottobre 1883, N. 1640, Serie 3ª (testo unico);

Visto il Nostro decreto del 15 gennaio 1885, N. 2911 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 10 luglio 1887, N. 4665 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 10 luglio 1887, N. 4665, per l'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti nelle fabbriche di 2ª categoria, sono considerate di *carattere industriale* le fabbriche fornite di apparecchi di distillazione composti, a vapore, o nelle quali la distillazione dello spirito procede adoperando materie prime non derivate direttamente dai fondi propri o coltivati dal fabbricante.

Art. 2.

L'applicazione dei misuratori e la vigilanza permanente per l'accertamento diretto del prodotto nelle distillerie di carattere industriale è fatta di pieno diritto dall'Amministrazione finanziaria in qualunque momento lo creda opportuno, salvi gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.

Se fosse stato iniziato giudizio peritale, esso varrebbe per regolare la tassazione giornaliera controversa fino al termine della lavorazione in corso.

In caso di divergenza tra l'Intendenza di finanza (sezione tecnica), incaricata dell'applicazione dei misuratori, ed i fabbricanti circa il carattere delle distillerie, decide il Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle).

Art. 3.

Il fabbricante non ha diritto alcuno a compenso o risarcimento pel danno che gli fosse derivato dall'impedimento o dalla sospensione del lavoro durante le operazioni di applicazione del misuratore o dagli adattamenti preliminari.

Art. 4.

L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passività sarà del 20 per cento del prodotto di prima distillazione, accertato col misuratore e colla vigilanza permanente.

Art. 5.

Quando il fabbricante di spirito di seconda categoria rifiuti la determinazione della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dalla Amministrazione, deve, nei dieci giorni dalla notificazione, presentare ricorso di perizia all'agenzia delle imposte, ritirandone ricevuta.

Il ricorso deve essere presentato in doppio originale e vi dev'essere allegato l'atto di notificazione della tassa.

Il fabbricante dovrà inoltre depositare all'agente L. 100 per le spese di perizia.

Uno degli originali del ricorso è dall'agente trasmesso al prefetto e l'altro alla sezione tecnica di finanza per le osservazioni e per gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2, in caso in cui si trattasse di fabbrica avente carattere industriale.

Art. 6.

Il ricorso non è ammesso se il fabbricante:

a) Non abbia dichiarato la tassa che è disposto di accettare, indicando le variazioni ai dati che servirono alla determinazione di essa;

b) Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso:

c) Non abbia fatto il deposito per le spese di perizia.

Se il ricorso è inammissibile, il prefetto lo respinge con dichiarazione d'inammissibilità alla parte per mezzo dell'agente delle imposte, al quale ordina di restituire il deposito, e ne avvisa la sezione tecnica di finanza.

Art. 7.

Quando il prefetto riconosca ammissibile il ricorso, promuove il giudizio peritale.

A tale scopo è istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato di periti per le fabbriche di spirito di seconda categoria in sostituzione delle Commissioni circondariali.

Il comitato è composto di tre ingegneri residenti nel capoluogo della provincia e scelti da una Commissione costituita dal prefetto, dall'intendente di finanza e dal presidente del tribunale, la quale Commissione si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno.

I membri del Comitato possono essere rieletti e durano in ufficio finchè non sia costituito il Comitato per l'anno successivo.

Art. 8.

Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri designato dal prefetto.

Il presidente in caso d'assenza od impedimento, è surrogato dal perito anziano di età.

Il Comitato si aduna in un locale della Prefettura per convocazione del presidente, al quale spetta far noto al fabbricante ed al capo della sezione tecnica il giorno della adunanza perchè possano intervenire o farsi rappresentare.

Art. 9.

Il Comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorressero, e deve inviare ad assistervi l'ingegnere di finanza; sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i dati sui quali si fonda.

Il Comitato deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla Finanza, e nella determinazione della produttività giornaliera deve prendere esclusivamente per base i fattori diretti che vi concorrono e l'abbuono per cali dispersioni ed altre passività di fabbricazione dello spirito, in modo che la tassazione per la campagna distillatoria colpisca mediatamente gli otto decimi del prodotto totale della prima distillazione, in corrispondenza del trattamento stabilito dall'art. 4 per le fabbriche nelle quali il prodotto è accertato direttamente.

Art. 10.

Il Comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Oltrepassato tal termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, questo viene avocato a sè dal prefetto.

Art. 11.

La decisione motivata dal Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.

Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato in doppio originale alla segreteria della Prefettura, ritirandone ricevuta.

Se il ricorso è presentato dopo dieci giorni dalla notificazione della decisione del Comitato, e non sono indicati i punti della decisione che s'impugnano, il prefetto lo respinge dichiarandolo inammissibile.

Se il ricorso è ammissibile, ne trasmette uno degli originali alla parte appellata e promuove il giudizio revisionale.

Art. 12.

Per la revisione dei giudizi dei Comitati e per la decisione dei ricorsi avocati dai prefetti a' termini dell'art. 10, è stabilita una Commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.

Essa sarà composta di quattro membri, delegati: due dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ed uno dal Consiglio dell'agricoltura.

Art. 13.

La Commissione centrale è nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre e terrà le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa sarà presieduta dal delegato del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, ed in assenza di questi, dal delegato anziano di età.

A parità di voti nelle deliberazioni della Commissione prevale quello del presidente o di chi lo surroga.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta Commissione durano in carica finchè non sia costituita quella per l'anno successivo, e possono essere rieletti.

Art. 14.

Alla Commissione centrale debbono essere trasmessi dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) i ricorsi non risoluti dal Comitato ed avocati ai termini dell'art. 10, ed i ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali.

Ogni ricorso sarà accompagnato da una relazione sullo stato e produttività della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere di finanza.

Art. 15.

La Commissione centrale ha competenza per esaminare an-

che gli elementi non controversi, e può anche aumentare, occorrendo, la tassazione proposta dalla Finanza.

Essa comunica le sue deliberazioni alle parti per mezzo dei prefetti.

Art. 16.

La tassa diventa definitiva:

a) Quando siano scorsi i termini stabiliti senza che il fabbricante abbia ricorso all'agente per promuovere il giudizio peritale;

b) Quando abbia avuto luogo il giudizio del Comitato e le parti non abbiano ricorso in appello entro dieci giorni dalla notificazione del giudicato;

c) Quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello;

d) In caso di inammissibilità dei ricorsi pronunziata dal prefetto.

Art. 17.

Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza.

Art. 18.

Alla vigilanza dei comuni per le piccole distillerie contemplate dall'art. 18 del testo unico di legge 12 ottobre 1883, N. 1640 (Serie 3ª), e per le distillerie aventi esenzione di tassa, è sostituita la vigilanza governativa.

Ad esse saranno applicate le norme e discipline vigenti per le distillerie di 2ª categoria che constano di lambicchi, la cui capacità complessiva supera i 10 ettolitri, e la tassa sarà liquidata integralmente a favore dello Stato.

Art. 19.

Finchè l'Amministrazione finanziaria non abbia provveduto gli occorrenti misuratori, potrà anche applicare la sola vigilanza permanente per l'accertamento del prodotto nelle fabbriche di spirito di 2ª categoria aventi carattere industriale.

Art. 20.

Le disposizioni del Regio decreto 15 gennaio 1885, N. 2911 (Serie 3ª), rimangono in vigore in quanto non sono contrarie al presente.

Art. 21.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge contemporaneamente al bilancio 1889-90.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1887.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Visto: d'Ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: F. Seismit-Doda.

Il Numero 6214 *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire una revisione generale dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, N. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato *F*, N. 5784, della legge 6 giugno 1877, N. 3864, e della presente.

I redditi risultanti da tale revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1891.

Art. 2.

L'agente compilerà pei fabbricati, i quali non siano permanentemente esenti da imposte, le relative schede contenenti i dati catastali, omesso solamente il reddito, ed entro il mese di gennaio 1890 le depositerà all'Ufficio comunale. Entro cinque giorni dall'avvenuto deposito il sindaco, mediante avviso da rimanere affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio, inviterà i possessori di fabbricati a ritirare la propria scheda.

I possessori di fabbricati che non trovassero la propria scheda fra quelle depositate all'Ufficio comunale, dovranno farne richiesta al sindaco.

Art. 3.

Le schede debitamente riempiute e completate con l'indicazione del reddito, separatamente per ciascun fabbricato, saranno restituite e consegnate all'agente o al sindaco entro il mese di marzo 1890.

Art. 4.

I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia.

Per gli affitti che sieno soggetti a registrazione entro un termine fisso, se risultano da contratto scritto, si dovrà indicare la data e l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e si dovrà pure unire alla scheda la scrittura di affitto o la copia di essa in carta libera; se invece gli affitti fossero stipulati verbalmente, si dovrà unire l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore, ai termini dell'art. 69 della legge 13 settembre 1874, N. 2076, sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.

Per gli affitti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta l'art. 150 della suddetta legge, basterà unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto.

Se il denunciante si trovasse nell'impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella scheda ed indicarne i motivi.

I possessori di fabbricati non affittati qualora non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempiuta e completata, si riterranno avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla Commissione locale, onde poter dimostrare che il fabbricato più non esiste, ovvero non è più suscettibile di reddito alcuno.

Art. 5.

I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al 10 per cento dell'imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, N. 1444.

Art. 6.

La tabella da pubblicarsi ai termini dell'art. 5 della legge 6 giugno 1877, N. 3864, sarà trasmessa dall'agente delle imposte al sindaco non più tardi del 1° settembre 1890.

Art. 7.

Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori

della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno connessi od incorporati col fabbricato.

Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.

Saranno da considerarsi come facienti parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai.

Art. 8.

Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati alla imposta soltanto dopo tre anni dacchè sieno resi servibili alla industria cui sono destinati.

Però continuerà ad essere applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, alle costruzioni galleggianti, indicate nell'art. 5 della legge stessa, nonchè alle costruzioni destinate bensì ad usi industriali, ma che non abbisognino di meccanismi o motori fissi.

Art. 9.

Se un fabbricato ordinario destinato ad affitto, quando pure per lo passato sia stato tenuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga interamente chiuso o non affittato pel corso non interrotto di un anno, ovvero se un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo di tempo, il contribuente avrà diritto allo sgravio od al rimborso dell'imposta pagata.

Il contribuente che possiede una sola parte di un edificio godrà dello sgravio o del rimborso, quand'anche le altre parti dell'edificio stesso fossero affittate od occupate.

Entro trenta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato, ovvero l'opificio rimase inattivo, il possessore presenterà apposita denunzia all'agente delle imposte o al sindaco locale.

Eguale denunzia dovrà farsi dal possessore nel corso del mese successivo al compimento dell'annata, durante la quale il fabbricato non venne affittato nè occupato, o l'opificio rimase inattivo.

Lo sgravio o il rimborso si effettuerà entro il termine di due mesi dal giorno dell'avvenuta denunzia, purchè sia stato constatato che il fabbricato rimase vuoto ovvero l'opificio inattivo durante un anno non interrotto.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai teatri, ai palazzi non destinati ad affitto, ai casini di campagna, ai castelli, ai luoghi di delizia o di villeggiatura.

Art. 10.

Gli aumenti e le diminuzioni d'imposta di cui è parola nell'art. 5 dell'alleg. *F* alla legge 11 agosto 1870, N. 5784, avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo a quello in cui vennero denunciati, od accertati, qualunque sia l'epoca in cui avviene la denunzia o l'accertamento.

Art. 11.

Sono condonate le penalità di bollo e registro a coloro che entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati.

Art. 12.

A coloro che, uniformandosi alle disposizioni della presente legge, facciano entro i termini fissati ed esattamente le nuove denunzie, non saranno inflitte le multe, nelle quali risulterà essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denunzie relative ai redditi accertati precedentemente.

Art. 13.

Le Commissioni di prima istanza indicate dall'art. 42 della legge 24 agosto 1877 N. 4021, in quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, saranno aumentate di due commissari effettivi e di un supplente, i quali saranno nominati dai rispettivi Consigli comunali.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1891.

Art. 15.

Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvederà mediante iscrizione degli occorrenti fondi nella legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1889-90 e nei bilanci degli anni successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero MMMCCCXCVII *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda della Congregazione di Carità di Lasnigo (Como) diretta ad ottenere l'erezione in Corpo morale dell'Asilo infantile istituito in quel comune e l'approvazione del relativo statuto organico;

Vista la deliberazione 16 dicembre 1888, della Congregazione di Carità di Lasnigo, con la quale, per assicurare l'esistenza dell'Asilo stesso, destina a suo favore l'annua rendita di L. 705, di pertinenza del Pio legato Rusconi e l'altra rendita di L. 15 già intestata all'Asilo e proveniente dall'amministrazione della Cassa di risparmio di Milano e determina di usare per l'erezione dei locali gli interessi del certificato di rendita Rusconi maturati dal giorno 7 febbraio 1883, e depositati alla Cassa postale di risparmio;

Visto il testamento 25 aprile 1818 del fu sacerdote Pietro Rusconi relativo al lascito dell'annua rendita di L. 705, e l'atto di transazione 16 agosto 1866, a rogito Gobbi fra la Congregazione e gli eredi del Rusconi medesimo;

Visto lo statuto organico presentato per l'approvazione;

Visto il voto della Deputazione provinciale di Como del 28 febbraio 1889;

Vista la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno;

Inteso il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È eretto in Corpo morale l'Asilo infantile di Lasnigo, in

provincia di Como, da amministrarsi da quella Congregazione di Carità.

È approvato lo statuto organico del detto Asilo in data 16 dicembre 1888, composto di N. 14 articoli, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 11 luglio 1889, N. 6212 (Serie 3ª), i quali dànno facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare un testo unico delle leggi tributarie sugli spiriti, e di rivedere e riordinare le disposizioni regolamentari vigenti sull'argomento;

Considerata l'opportunità che il Governo, coerentemente alle dichiarazioni fatte nel Parlamento durante le discussioni che precedettero l'approvazione della legge citata, associ all'opera dell'Amministrazione quella di uomini competenti nella materia;

Determina:

1. È nominata una Commissione, incaricata di coadiuvare l'Amministrazione delle finanze nel lavoro di coordinamento del testo unico di legge e nella preparazione del nuovo regolamento per l'attuazione della legge sui tributi degli spiriti

2. La Commissione si dovrà adunare in Roma, non più tardi del 25 luglio corrente, presso la Direzione generale delle gabelle.

3. La Commissione è composta come segue:

Faina conte Zeffirino, senatore del Regno, presidente.
Majorana-Calatabiano prof. avv. Salvatore, senatore del Regno.
Colombo prof. ing Giuseppe, deputato al Parlamento.
Del Vecchio avv. Pietro, deputato al Parlamento.
Pantano dott. Edoardo, deputato al Parlamento.
Cerletti ing. prof. Gio. Batta., segretario generale della Società dei viticultori.
Comboni prof. Enrico, direttore della scuola enologica di Conegliano.
Cantamessa Filippo, industriale.
Castorina comm. Giuseppe, direttore generale delle gabelle.

Assisteranno la Commissione come segretari: il cav. ing. Varvelli Giovanni segretario, e il cav. Carli Francesco, segretario aggiunto.

Roma, addì 12 luglio 1889.

Il Ministro: F. SEISMIT-DODA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 20 giugno 1889:

S. A. R. Luigi di Savoia, allievo della 5ª classe della Regia accademia navale, nominato guardiamarina nello stato maggiore generale della R. Marina.

Con R. decreto del 9 giugno 1889:

Lauro Francesco, aiuto contabile a lire 3000, collocato a riposo per anzianità di servizio, in seguito di sua domanda.

Con RR. decreti del 20 giugno 1889:

Bonelli Enrico, aiuto contabile a lire 3000, nominato guardiamarina nello stato maggiore generale della R. marina.
Resio Luigi, id., id. id.
Canciani Ciro, id., id. id.
Barsotti Gino, id., id. id.
Ghelotti Guido, id., id. id.
Piazza Venceslao, id., id. id.
Orsini Pietro, id., id. id.
Frank Angelo, id., id. id.
Marchini Domenico, id., id. id.
Rossi Alberto, id., id. id.
Varale Carlo, id., id. id.
Dolcini Enrico, id., id. id.
De Brandis Augusto, id., id. id.
Spagna Carlo, allievo della 5ª classe della R. accademia navale, id. id
Frigerio Ettore, id., id. id.
Pucci Giovanni, id., id. id.
Rossi Alfredo, id., id. id.
Ruggiero Adolfo, id., id. id.
Radicati di Brozzolo Giuseppe, id., id. id.
Notarbartolo Giuseppe, id., id. id.
Oggero Vittorio, id., id. id.
Talmone Maurizio, id., id. id.
Dondero Paolo, id., id. id.
Cerio Alfredo, id, id. id.
Trucco Alfredo, id., id. id.
Leonardi di Casalino Massimiliano, id., id id.
Giusteschi Ottorino, id., id. id.
De Michele Pietro, id., id. id.
Folco Gabriele, id., id id.
Sorrentino Alfredo, id, id. id.
Tornielli di Crestvolant Vittorio, id, id. id.
Bozzoni Armando, id, id. id.
Doca Ernesto, id., id. id.
Scaparro Agostino, id, id. id.
Sacco Giuseppe, capo tecnico di 2ª classe, promosso capo tecnico di 1ª classe.
Carbone Benedetto, id. di 3ª classe, id. di 2ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale del R. Ispettorato generale delle Strade ferrate:*

Con decreto Reale in data 20 giugno 1889, l'ispettore di 2ª classe, nel R. Ispettorato generale delle Strade ferrate: sig. Tarantini ing. cav. Serafino, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1º luglio 1889.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Circolare *ai signori presidenti delle Commissioni provinciali di viticoltura e di enologia, sulla peronospora viticola.*

La *peronospora viticola* si è in questo anno manifestata con due caratteri speciali: grande precocità, ed infezione grave specialmente ai grappoli. A ciò si aggiunge che fu segnalata anche in alcune provincie dell'Italia meridionale, dove non era finora mai comparsa, e dove speravasi che il clima caldo ed asciutto fosse rimedio preventivo più di ogni altro efficace.

Il Ministero ha diffuso largamente brevi istruzioni pratiche sui rimedi dimostrati i più efficaci a combattere la peronospora e sui modi meglio opportuni per applicarli, specialmente nei paesi che fu-

rono colti dal grave malore alla sprovveduta, e, nuovi alla infezione, ignoravano ciò che loro convenisse fare.

Mentre tutto ciò avveniva giunsero lamenti sui risultati mancanti dalla applicazione dei rimedi universalmente suggeriti. Alcuni denunciano la poca e nessuna efficacia dei rimedi pulverulenti; altri accertano che anche quelli liquidi, in date condizioni meteoriche, riescono inefficaci.

Ora tuttociò può forse derivare da difetto nel tempo e nel modo di applicare i rimedi; ma questo non toglie che convenga, in materia di tanta importanza seguire colla maggior cura tutti i fatti che si verificano e raccogliere il maggior numero possibile di notizie.

Stimo pertanto opportuno che la Commissione di viticoltura e di enologia oltre al diffondere, in ogni miglior guisa, notizie esatte sui trattamenti più consigliati a combattere la peronospora, raccolga particolareggiate notizie sui rimedi generalmente usati dai viticoltori del territorio, sul modo col quale vengono applicati e sui risultati conseguiti.

In tal guisa da un doloroso fatto, come la eccezionale infezione peronosporica del corrente anno, si potranno almeno trarre utili ammaestramenti pratici per l'avvenire.

Mentre per la importanza della cosa faccio pieno assegnamento sulla valida cooperazione della S. V. e della intera Commissione di viticoltura e di enologia, le saprò grado se vorrà, a suo tempo, ragguagliarmi intorno ai risultati delle indagini che si saranno compiute.

Gradirò intanto un cenno di ricevimento della presente circolare.

Il Ministro: MICELI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avvisi.

Si notifica che l'Amministrazione delle Poste del Chilì ha partecipato che il giorno 15 dello scorso mese di aprile, in seguito di una collisione avvenuta, nello stretto di Magellano, tra il piroscafo germanico « Olimpia » ed il piroscafo « Cotopaxi » della P S. N C., questo ultimo, in rotta per il Chilì, ha naufragato, e tutti i sacchi delle corrispondenze andarono irremissibilmente perduti.

Roma, 10 luglio 1889.

Per il Ministro: COMPANS.

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento della linea fra Bangkok (Siam) e Saïgon (Cocincina).

I telegrammi per la Cocincina ed oltre riprendono istradamento normale.

Roma, 9 luglio 1889.

CONCORSI

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso *a due posti di allievo-ingegnere nel R. Corpo delle miniere.*

Art. 1. È aperto un esame di concorso a due posti di allievo-ingegnere nel Regio Corpo delle miniere, con l'annuo assegno di L. 2000, oltre a due indennità straordinarie per viaggi d'istruzione.

Art. 2. Gli allievi prescelti dovranno frequentare, per non meno di due anni, una scuola superiore, che potrà essere, a seconda dei bisogni del servizio e delle speciali attitudini degli allievi medesimi, o l'accademia montanistica di Berlino, od una delle scuole minerarie di Londra, Parigi e Liegi.

Al termine di ciascun anno scolastico dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate e riportare certificati d'idoneità dalle scuole delle quali avranno seguiti i corsi. Questi certificati daranno loro diritto alle indennità straordinarie di cui all'art. 1.

Compiuti regolarmente i loro studi all'estero, gli allievi saranno chiamati a prestare servizio nel Regio Corpo delle miniere per il ramo minerario o geologico, e dopo un tirocinio, durante il quale abbiamo dato prova della loro pratica attitudine, entreranno a far parte del Corpo medesimo (1).

Art. 3. L'esame di concorso sarà scritto ed orale e verserà sulle seguenti materie:

1. *Meccanica.* — Principio delle forze vive, ossia del lavoro meccanico; principii di meccanica applicata alle macchine.

2. *Fisica.* — Teoria del calore e sua applicazione alla combustione ed agli usi industriali.

3. *Mineralogia e geologia.* — Distinzione dei principali minerali e delle principali roccie, carte e sezioni geologiche.

4. Lingua tedesca per chi aspira di seguire i corsi dell'accademia di Berlino; lingua inglese o francese rispettivamente per coloro che intendessero recarsi alle scuole di Londra o di Parigi e Liegi.

Si terrà conto anche dei titoli che l'aspirante avrà uniti alla sua domanda e specialmente di quelli riguardanti studi già fatti in materia d'arte mineraria e geologia Si avrà pure riguardo all'abilità dei candidati nel disegno di paesaggio.

Art. 4. Coloro che vorranno essere ammessi all'esame dovranno far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi del 15 settembre prossimo venturo, apposita istanza, nella quale sia esattamente indicato il loro domicilio, e a cui siano annessi i seguenti documenti:

1. Certificato degli studi fatti e diploma d'ingegnere ottenuto in una delle scuole d'applicazione del Regno;

2. Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non abbia compiuto il trentesimo anno di età;

3. Certificato medico di robusta e sana costituzione, adatta ai lavori di campagna;

4. Dichiarazione dell'aspirante di rimanere in servizio almeno per cinque anni, dopo che venga nominato ingegnere ordinario.

I concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli che crederanno utili allo scopo.

Qualora sia riconosciuto necessario, i concorrenti potranno essere sottoposti ad una visita sanitaria, da effettuarsi da un medico militare.

Art. 5. L'esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, nei giorni 30 settembre e seguenti del corrente anno.

Roma, addì 28 giugno 1889.

Il direttore generale dell'agricoltura
N. MIRAGLIA.

(1) Gli ingegneri del Regio Corpo delle miniere sono equiparati per quanto riguarda gli stipendi e le indennità di viaggio a quelli del Regio Corpo del Genio civile. Essi sono distinti in ingegneri-allievi collo stipendio di L. 2000: in ingegneri ordinari di 3ª classe con L. 3000; di 2ª classe con L 3500; di 1ª classe con L. 4000; in ingegneri capi di 2ª classe con L. 5000; di 1ª classe con L. 6000; ed in ispettori di 2ª classe con L. 8000 e di 1ª classe con L. 9000.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso a due posti di aiutante di 3ª classe nel R. Corpo delle miniere.

Art. 1. È aperto un esame di concorso a due posti di aiutante di 3ª classe nel R. Corpo delle miniere, con l'annuo stipendio di lire 1800 (1).

Art. 2. L'esame di concorso verserà intorno alle seguenti materie:

1° Geometria piana;

2° Nozioni di fisica, chimica, mineralogia e geologia;

3° Nozioni di coltivazione di miniere e meccanica;

4° Disegno di macchine e topografia;

5° Levata di piani superficiali e sotterranei.

Art. 3 Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi del 10 settembre 1889, la domanda corredata da certificati dai quali risulti;

a) che l'aspirante non abbia compiuto il 30° anno di età;

b) che sia di sana e robusta costituzione fisica;

c) che abbia soddisfatto gli obblighi dipendenti dal servizio militare;

d) che abbia ottenuta la licenza dalla sezione fisico-matematica di uno degli istituti tecnici del Regno o dalle scuole minerarie di Caltanissetta, Carrara, Agordo e Iglesias.

Qualora sia riconosciuto necessario, i concorrenti saranno sottoposti ad una visita sanitaria da effettuarsi da un medico militare.

Gli esami avranno luogo nei giorni 23 e seguenti del prossimo settembre presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Roma, addì 28 giugno 1889.

Il Direttore generale dell'agricoltura
MIRAGLIA.

(1) Gli aiutanti del R. Corpo delle miniere sono equiparati per quanto riguarda gli stipendi e le indennità di viaggio a quelli del R. Corpo del Genio civile Essi sono distinti in tre classi: gli aiutanti di 3ª classe hanno lo stipendio suddetto di lire 1800; quelli di 2ª classe di lire 2400, e quelli di 1ª classe di lire 3000. Questi ultimi cogli aumenti sessennali possono arrivare allo stipendio di lire 3500.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di concorso.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico-direttore, con retribuzione annua di lire 1000, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Trapani a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno, non più tardi del 10 novembre p. v., le loro domande, in carta da bollo da lira 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato del domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 9 luglio 1889.

Per il Direttore della Sanità: S. RISSO.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 700 per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Udine a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno far pervenire al Ministero dell'interno non più tardi del 10 novembre p. v. le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato di domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 9 luglio 1889.

Per il Direttore della Sanità: S. RISSO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di diritto e procedura penale nella R. università di Siena.

Le domande su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 16 novembre 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 11 luglio 1889.

Il direttore capo della divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di diritto e procedura penale, vacante nella R. università di Parma.

Le domande, scritte su carta bollata da lire 1, 20, ed i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 16 novembre 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 11 luglio 1889.

Il direttore capo della divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso ad un posto di vicesegretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, retribuito con lo stipendio annuo di lire *duemila,* oltre l'indennità di residenza determinata dalla legge 7 luglio 1876, N. 3212, Serie 2ª;

La domanda per l'ammissione a tale concorso dovrà inviarsi in carta bollata da una lira alla segreteria generale del detto Ministero, non più tardi del giorno 20 agosto p. v. insieme con i seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti non avere il concorrente superati i 30 anni;

b) diploma di laurea conseguito in una università od istituto superiore del Regno;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) stato di famiglia;

e) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni ove il candidato abbia dimorato nell'ultimo triennio;

f) certificato negativo di penalità rilasciato dal tribunale che ha giurisdizione sul luogo di nascita del candidato;

g) attestazione medica di sana costituzione fisica;

h) notizie di servigi eventualmente prestati in pubbliche amministrazioni.

I documenti a, c, d, e, g, dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal prefetto della provincia; quelli d, e, f, dovranno essere di data non non anteriore al 1° luglio volgente.

I concorrenti dovranno dare l'esame sulle seguenti materie:

1. Letteratura italiana;
2. Diritto costituzionale e amministrativo;
3. Legislazione scolastica;
4. Lingua straniera (inglese o tedesca);
5. Storia e geografia.

Per le prime quattro, la prova sarà scritta ed orale; per l'ultima sarà orale soltanto.

Oltre i documenti sovra indicati il candidato potrà produrre gli altri tutti ch'egli possegga, dei quali sarà tenuto conto in caso di parità di merito con altri concorrenti.

Nella domanda dovrà essere indicata la lingua straniera sulla quale il candidato intende dare l'esame.

Con l'annunzio dell'ammissione al concorso verrà indicato al concorrente il giorno in cui incominceranno gli esami.

Roma, 1° luglio 1889.

Il direttore della segreteria generale
C. DONATI.

1

R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento IN FIRENZE

Concorso a 9 sussidi: 5 di L. 90; 3 di L. 70; 1 da L. 60 mensili per gli alunni di filosofia e lettere

Concorsi pei posti di perfezionamento.

I concorrenti debbono dichiarare quali sono gli studi, in cui intendono perfezionarsi. Coloro che ottengono il sussidio, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e prendere in essi gli esami a fin d'anno. Debbono inoltre scrivere un lavoro e sostenere su di esso una discussione.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere o in filosofia, in una università del Regno, inviando il loro diploma ed i certificati dei punti riportati negli esami finali e di laurea, come pure la tesi di laurea. Possono concorrere del pari coloro che abbiano la patente per l'insegnamento liceale o altri titoli equipollenti, da sottoporre al giudizio del Consiglio di Facoltà.

Concorso pei corsi normali.

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale e che sostengano un esame sulle letterature italiana, latina e greca. Tutte le prove saranno scritte e orali. Non potrà avere il sussidio chi non otterrà almeno otto decimi negli esami.

Al 2° anno possono concorrere coloro che abbiano sostenuto alla fine del 1° anno gli esami speciali delle materie obbligatorie per un anno, nel primo biennio, per le quali fu presa iscrizione, e che sostengano un esame orale e scritto sulle letterature italiana, latina e greca, riportando in tutte le prove non meno di otto decimi.

Al 3° e 4° anno possono concorrere coloro che abbiano conseguita la licenza universitaria, e che sostengano un esame scritto o orale sulle letterature, italiana latina e greca; come anche sulla storia antica e moderna, se intendono seguire i corsi di lettere e conseguire la laurea in filologia, o sulla filosofia e storia della filosofia, pel corso o per la laurea in filosofia. È necessario riportare in tutte le prove non meno di otto decimi.

Le prove suddette saranno sostenute sopra temi espressamente assegnati.

Il sussidio dura per tutti i mesi di lezioni e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando non meno di otto decimi di voti in ciascuna prova.

La decisione intorno ai sussidii di perfezionamento avrà luogo il 27 ottobre.

Gli esami di concorso pei posti agli studi normali incominceranno il 25 ottobre nell'istituto superiore di Firenze (Piazza San Marco, N. 2).

Le domande debbono inviarsi ai concorrenti alla segreteria dello istituto, e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Firenze, 1° luglio 1889.

Visto: *Il presidente*: P. Villari.

Il segretario: T. Fiaschi.

Regio Conservatorio di musica in Parma

Avviso di concorso al posto di professore di contrabasso.

Il concorso al posto di professore di contrabasso nel R. Conservatorio di musica in Parma, al quale è annesso l'annuo stipendio di lire milleseicento (L. 1600), è per titoli. Però la Commissione esaminatrice potrà, nel caso non trovasse sufficienti i titoli dei candidati, chiedere a questi la prova dell'esame.

I titoli dovranno comprovare il valore didattico del candidato.

Nel caso si debba procedere alla prova dell'esame, gli esperimenti saranno:

1. Esecuzione di un pezzo a scelta del candidato.
2. Esecuzione a prima vista di un brano musicale, estratto a sorte fra cinque, scelti seduta stante dalla Commissione esaminatrice.
3. Trasportare un tono sopra e sotto un breve brano di musica dato dalla Commissione, seduta stante.
4. Armonizzare per pianoforte un breve basso numerato, nello spazio di due ore.
5. Cenni intorno alla storia ed al meccanismo del contrabasso, a tre ed a quattro corde, e intorno al sistema e metodo da seguirsi nell'insegnamento.

Le domande d'ammissione al detto concorso, stese su carta bollata da cinquanta centesimi, corredate dalle fedi di nascita, di moralità, di penalità e di costituzione sana (queste tre ultime di data recente), dovranno essere presentate, unitamente ai titoli, al governatore, non più tardi del giorno 31 agosto p. v. nel locale della segreteria di questo R. Conservatorio di musica.

A senso dell'art. 8 dello statuto del Conservatorio, approvato col R. decreto 3 novembre 1888, (Serie 3a), la nomina dell'eletto non diventa definitiva, se non dopo due anni di reggenza, i quali sono computati al candidato come anni di servizio. Il detto statuto nel quale sono indicati i principali obblighi dei professori, è inscritto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1888, N. 301.

Parma, 24 giugno 1889.

Visto — *Il Governatore*: G. Cardinali.

Il direttore: G. Bottesini.

Regio Conservatorio di musica di Parma

Avviso di concorso al posto di professore di clarinetto.

Il concorso al posto di professore di clarinetto nel R. Conservatorio di musica in Parma, al quale è annesso l'annuo stipendio di lire milleseicento (L. 1600) è per titoli. Però la Commissione esaminatrice potrà, nel caso non trovasse sufficienti i titoli dei candidati, chiedere a questi anche la prova dell'esame.

I titoli dovranno comprovare il valore didattico del candidato.

Nel caso si debba procedere alla prova dell'esame, gli esperimenti saranno:

1. Esecuzione di un pezzo a scelta del candidato;
2. Esecuzione a prima vista di un brano musicale, estratto a sorte fra cinque scelti, seduta stante, dalla Commissione esaminatrice;
3. Trasportare un sono sopra e sotto un breve brano di musica dato dalla Commissione, seduta stante;
4. Cenni intorno alla storia ed al meccanismo del clarinetto, e intorno al sistema e metodo da seguirsi nell'insegnamento.

Le domande d'ammissione al detto concorso, stese su carta bollata da cinquanta centesimi, corredate dalle fedi di nascita, di moralità, di penalità e di costituzione sana, (queste tre ultime di data recente), dovranno essere presentate, unitamente ai titoli, al governatore, non più tardi del giorno 31 agosto p. v., nel locale della segreteria di questo R. Conservatorio di musica.

A senso dell'art. 8 dello statuto del Conservatorio, approvato col R. decreto 3 novembre 1888 (serie 3ª), la nomina dell'eletto non diventa definitiva, se non dopo due anni di reggenza, i quali sono computati al candidato come anni di servizio.

Il detto statuto, nel quale sono indicati i principali obblighi dei professori, è inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, e fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1888, N. 301.

Parma, 24 giugno 1889.

Visto - *Il governatore*: G. CARDINALI.

Il direttore: G. BOTTESINI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 12 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	=	763, 8
Umidità relativa a mezzodì	=	36
Vento a mezzodì		W. debole.
Cielo a mezzodì		sereno.
Termometro centigrado	massimo =	34°, 3,
	minimo =	20°, 0,

12 luglio 1889.

Europa pressione bassa intorno Finlandia, elevata Italia e Sud-Ovest. Pietroburgo 749; Gibilterra 766.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso, cielo bello. Temperatura aumentata e alta. Stamane cielo sereno, venti freschi settentrionali penisola salentina, calma altrove. Barometro 764 a 365 mill. Mare agitato canale Otranto.

Probabilità: venti deboli specialmente terzo quadrante; cielo sereno, temperatura sempre elevata.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 11. — Oggi, vi fu al Palazzo imperiale il secondo pranzo in onore dei membri delle Delegazioni.

Quindi l'Imperatore è ripartito, alle ore 8,15 pom. per Ischl.

Il granduca Pietro Nicolaiewitch è passato nel pomeriggio per Vienna, diretto a Cettigne.

Il ministro di Austria-Ungheria a Belgrado, dott. Hengelmueller è qui arrivato.

PARIGI, 11. — *Camera dei deputati* — La seduta è ripresa alle ore 4,55 in conformità del regolamento.

Persistendo Laguerre a rimanere alla tribuna, malgrado l'invito del presidente di allontanarsene, gli viene con un voto di maggioranza di tutte le Sinistre inflitta la censura coll'esclusione temporanea dalla Camera.

Laguerre rimane, ciò non ostante, alla tribuna.

Il presidente Méline dichiara sciolta la seduta.

LONDRA, 11 — Sono giunti dispacci che segnalano scaramuccie fra i dervisci e distaccamenti egiziani nell'Alto Nilo. Gli egiziani uccisero circa quaranta dervisci.

WADY-HALFA, 11. — Wadelnjumi giunse ieri a tre miglia da Abu-Simbel. Le forze egiziane si trovano a Belama. Si dice che numerosi dervisci sieno morti per sfinimento.

Il primo battaglione egiziano è arrivato ad Assuan con artiglieria.

ASSUAN, 11. — Il generale Grenfell ebbe, ieri, un'intervista con gli cheiks del distretto di Bimban i quali protestarono la loro fedeltà verso l'Inghilterra.

Un proclama del generale Grenfell agli indigeni annunzia che i dervisci, quantunque sconfitti ad Arguin, marciano sopra Farrash. Perciò le truppe anglo-egiziane vengono a cacciarli. Tutti gli indigeni presi nelle loro file saranno fucilati.

CAIRO, 11. — Il maggiore Samminiatelli, segretario di questa Agenzia diplomatica italiana, è partito per il campo inglese di Assuan per seguirvi le operazioni.

BELGRADO, 11. — Il ministro di Russia, Persiani, parte in congedo.

BERLINO, 11. — La *Post* dichiara essere assolutamente priva di fondamento la notizia, inventata da speculatori di Borsa, sul viaggio del generale conte Waldersee a Pietroburgo.

MAHON, 11. — È arrivata la Divisione navale d'istruzione cogli allievi dell'Accademia navale e composta delle navi *Vittorio Emanuele*, *Vittor Pisani* e *Caracciolo*. A bordo tutti bene.

Lunedì la Divisione navale proseguirà per Gibilterra.

BERLINO, 11. — L'esploratore africano Lene, difensore di Dares-Salam, partì da Berlino per prendere parte alla spedizione del capitano Wissmann.

PARIGI, 12. — Iersera gli ottocento ungheresi qui venuti da Torino, hanno assistito alla rappresentazione del teatro dell'*Opera Comique*. Essi al suono della Marsigliese; gridarono: *Viva la Francia! Viva l'Ungheria! Viva la libertà!*

Pare infondata l'intenzione attribuita ai deputati bulangisti di farsi espellere successivamente dalla Camera.

La *République Française* domanda che siano espulsi in blocco dalla Camera tutti i bulangisti ostruzionisti.

LONDRA, 12. — Il Governo bulgaro ha approvato i piani dell'ingegnere inglese, Hartley, per ingrandire i porti di Varna e di Burgas.

BRESCIA, 12 — Alle ore 3 pom. proveniente da Milano, giunse qui l'on. Zanardelli ricevuto alla stazione dalle autorità, dalla magistratura e da moltissimi amici.

PARIGI, 12. — La Corte d'assise assolse i gerenti ed i redattori dell'*Autorité*, dell'*Intransigeant* e della *Tour de Paris*, processati per diffamazione contro il procuratore generale Quesnay de Beaurepaire, e condannò il gerente della *Cocarde* a quindici giorni di carcere e 250 franchi di multa.

BARCELLONA, 12. — Una folla composta di quattromila persone, specialmente donne e ragazzi, fece una dimostrazione gettando sassi ed incendiandio i casotti delle guardie del dazio consumo, avendo queste ucciso un contrabbandiere.

SOFIA, 12. — Malgrado le voci allarmanti circa gli armamenti in Serbia, il Governo non è inquieto e si limita a prendere semplici misure di precauzione alla frontiera, mediante la gendarmeria, specialmente causa il brigantaggio segnalato in Serbia e l'arrivo colà di ufficiali russi ed emigrati bulgari

CAIRO, 12. — Altri due battaglioni di fanteria inglese a Malta hanno ricevuto ordine di partire per l'Egitto.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 12 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1a grida	1 luglio 89	—	—		— —	94 87 1|2		— —	Ex coup. L. 2,17
RENDITA 5 0|0 2a »	—	—	—	94 70	94 70			— —	
detta 3 0|0 1a grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0|0 2a »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860|64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			95 90	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			99 70	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 89	500	500		— —			— — [1]	
» 4 0|0 1a Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0|0 2a, 3a, 4a, 5a e 6a Emissione	»	500	500		— —			46[illegible] —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			469 50	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			716 — [2]	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			601 — [3]	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			588 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			2000 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1105 — [4]	
» » Generale	»	500	250		— —			617 — [5]	
» » di Roma	»	500	250		— —			775 — [6]	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			312 — [7]	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			520 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			505 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			735 — [8]	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1357 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1200 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1672.		— — [9]	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			325 » [10]	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	715 50, 716, 715.		— [11]	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			287 » [12]	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			237 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			175 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			425 » [13]	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 » [14]	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 » [15]	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			494 —	
» » » 4 0|0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0|0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0|0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno!

11 luglio 1889

Consolidato 5 0|0 . . . . L. 94 745
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 575
Consolidato 3 0|0 nominale . . . . . . » 62 312
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale . . » 61 020

V. TROCCHI, *Presidente*.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 5[illegible]
	Parigi	Chéques	»	»	[illegible]
2 1|2	Londra	90 giorni	»	»	25 08
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0|0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5. [1]) — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25. — 13 Ex div L. 15. — 14 Ex coup. L 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

[1]) Pagabile il dì 15 corrente.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.